

**Parte normativa ed economica:**Vigenza contrattuale  
1/04/2015 - 31/12/2017**Sintesi CCNL****TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI**  
(Confcommercio)**Parti contraenti****Sindacati:** FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.**Associazioni datoriali:** Confcommercio.**Relazioni sindacali****Contrattazione integrativa:** A livello territoriale (aziendale per aziende oltre 30 dip.).**Diritti d'informazione:** Annualmente entro il primo quadrimestre oltre 50 dip. a livello aziendale oltre 150 dipendenti a livello provinciale, oltre 200 dipendenti a livello regionale, oltre 300 dip. a livello nazionale.**Ente bilaterale:** A livello nazionale e territoriale, finanziato con lo 0,10% a carico azienda e dello 0,5% a carico del lavoratore calcolato su paga base e contingenza. L'azienda che ometta il versamento all'ente bilaterale è tenuta a corrispondere un elemento distinto della retribuzione dello 0,10% di paga base e contingenza. Dall'1/3/2011 l'elemento distinto è pari allo 0,30% di paga base e contingenza corrisposto per 14 mensilità che rientra nella retribuzione di fatto.**Previdenza e assistenza****Previdenza integrativa:** Fonte Contributo a carico azienda per ogni lavoratore: dal 2005 l'1,05%, dal 2006 l'1,55%. Dall'1/1/2011 quota associativa di € 22.**Sanità integrativa Est** Devono essere iscritti al fondo lavoratori assunti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale. Contributo a carico azienda 10 € mensili per lavoratori a tempo pieno e 7 € per quelli a tempo parziale, dall'1/1/2014 il contributo a carico azienda è di 10 € sia per i lavoratori a tempo pieno che a tempo parziale. Versamento quota una tantum di 30 € al momento dell'iscrizione. A carico del lavoratore 1 € dall'1/6/2011 e dall'1/1/2012 2 €. Con decorrenza dall'1/4/2015 l'azienda che ometta il versamento delle suddette somme è tenuta a corrispondere un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di 16 € per 14 mensilità che rientra nella retribuzione di fatto.**Sanità integrativa quadri Quas** quota una tantum a carico azienda di € 340, quota contributiva annua € 350 a carico azienda quota contributiva di € 56 a carico lavoratore. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di € 37 per 14 mensilità che rientra nella retribuzione di fatto.**Assemblee sindacali retribuite:** Oltre i 15 dipendenti 12 ore annue.**Dirigenti sindacali:** Componenti comitati direttivi - Componenti RSA e RSU.**Permessi sindacali Componenti consigli o comitati direttivi** 75 ore annue, qualora il dirigente sindacale sia Componente di più consigli o comitati direttivi potrà fruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue**Numero componenti e permessi sindacali RSA**1 dirigente per ciascuna RSA nelle unità fino a 200 dipendenti (della categoria) **permessi 1,5 ore all'anno per ogni dipendente**1 dirigente per ciascuna RSA ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle unità che occupano fino a 3000 dipendenti (della categoria) **permessi 12 ore mensili**1 dirigente per ciascuna RSA ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle unità di maggiori dimensioni **permessi 12 ore mensili****I permessi di regola** devono essere richiesti per iscritto 24 ore prima**I contratti part-time** contano come unità intere

## Mercato del lavoro

**Tempo parziale:** in misura non inferiore, (aziende fino a 30 dipendenti) 16 ore settimanali, 64 ore mensili, 532 ore annuali, aziende più di 30 dipendenti 18 sett.li, 72 mensili, 600 annuali, Fino a 4 ore giornaliere, l'orario non può essere frazionato.

Possono essere stipulati contratti di 8 ore settimanali per le giornate di sabato e domenica cui potranno accedere gli studenti, lavoratori occupati a tempo parziale presso altri datori di lavoro e giovani fino a 25 anni compiuti

**Conservazione del posto** Infortunio e malattia nel part-time orizzontale 180 gg. di calendario nell'arco dell'anno solare, nel part-time verticale o misto metà delle giornate lavorative concordate tra le parti in anno solare

**Clausola elastica** variazione in aumento della prestazione fino al raggiungimento del tempo pieno magg.ne 36,5%

**Clausola flessibile** variazione della collocazione temporale magg.ne 1,5%

**Straordinario** consentito solo in caso di part-time verticale

**Part-time post maternità** per lavoratori/trici assunti a tempo pieno e indeterminato e fino al terzo anno del bambino nel limite del 3% della forza lavoro, nelle unità produttive da 20 a 33 dipendenti né potrà fruire una/o solo dipendente, la richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentato con preavviso di 60 gg. e avrà decorrenza dopo la completa fruizione di ferie e permessi residui.

**Apprendistato** : Assunzione da 18 a 29 anni o da 17 anni compiuti se in possesso di qualifica professionale. Per il conseguimento della qualifica e il diploma professionale dai 15 anni compiuti. Proporzione numerica di apprendisti assumibili massimo il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio. Ammesso apprendistato a tempo parziale purchè la durata non sia inferiore al 60% del normale orario; La malattia l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 gg. consecutivi comportano la proroga del contratto di apprendistato per un periodo equivalente alla durata della sospensione

**Trattamento economico:** 2 livelli inferiori per la prima metà; 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo di apprendistato. è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 2°, 3°, 4°, 5° e 6° livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21) aiutante commesso, 23) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio; e 24) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio; del quinto livello.

**Percentuale di conferma** almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei 36 mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l'intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tal fine non si computano i lavoratori dimessi, licenziati per giusta causa, quelli che al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso e i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, le risoluzioni consensuali. Le suddette limitazioni non si applicano quando nel triennio precedente siano venuti a scadere meno di 5 contratti di apprendistato.

**Parte normativa ed economica:**Vigenza contrattuale  
1/04/2015 - 31/12/2017**Sintesi CCNL  
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI  
(Confcommercio)**

**Durata:** il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: Liv. II: 36 mesi; Liv. III: 36 mesi; Liv. IV: 36 mesi; Liv. V: 36 mesi; Liv. VI: 24 mesi;

Qualifiche con durata fino a 4 anni: in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l'attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superiori ai 3 anni, le parti individuano (tabella B dell'Accordo di riordino del 24.3.12) tali figure professionali per le quali prevedono una durata fino a 48 mesi. decorre dal 26 aprile 2012.

**Indennità di malattia:** Carenza 3 gg. al 60% nel limite di 6 eventi morbosi l'anno, 50% dal 4° al 20° gg. e 66,66% dal 21° al 180° gg. a carico INPS.

**Permessi:** Ferme restando le 32 ore di ex festività abolite, le ore di permesso per riduzione dell'orario di lavoro (72ore 56 ore) verranno riconosciute al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto (36 ore per le aziende con + di 15 dipendenti e 28 ore per le aziende con meno di 15 dipendenti) e in misura pari al 100% dal termine dell'apprendistato. In caso di stabilizzazione del rapporto il lavoratore maturerà il 100% dei permessi decorsi 48 mesi dalla data della prima assunzione.

**Tempo determinato:** Fino al 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, Nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti è consentita la stipula di nr. 4 contratti 6 in caso di utilizzo anche di lavoro in somministrazione, nelle unità fino a 30 dipendenti. 6 contratti. Le assunzioni a tempo determinato e i contratti di somministrazione a tempo determinato non possono superare complessivamente il 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato. Fermi restando i limiti sopra indicati, l'azienda potrà assumere un numero superiore rispetto a quello previsto in ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni effettuate in questo modo non potranno comunque superare il 28% dell'organico a tempo indeterminato. Ne sono esclusi, sia nel caso del limite del 20% che del 28% i contratti a tempo determinato stipulati per la fase di avvio di nuove attività per i primi 12 mesi (elevabili a 24 al 2° livello), le sostituzioni di lavoratori con diritto alla conservazione del posto, i contratti di sostegno all'occupazione.

**Tempo determinato in località turistiche,** con accordo territoriale sottoscritto dalle OO.SS. aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL vengono individuate le località a prevalente vocazione turistica. I contratti a tempo determinato conclusi per la gestione dei picchi sono riconducibili a ragioni di stagionalità sono esclusi da limitazioni quantitative

**Tempi di stacco** tra un contratto ed un altro non si applicano in caso di contratti a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive

**Diritto di precedenza** demandato al 2° livello di contrattazione

**Contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione** per la vigenza 1/4/2015 31/12/2017 possono essere stipulati, per una sola volta con il medesimo soggetto, contratti a tempo determinato con lavoratori che non hanno impiego retribuito da almeno 6 mesi, o negli ultimi 6 mesi hanno svolto lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito annuale individuale escluso da imposizione (€ 4800 per lavoro autonomo, € 8145 per parasubordinato), che abbiano avuto con un'altra azienda un contratto di apprendistato risolto alla fine del periodo formativo, o che abbiano esaurito l'accesso a misure di sostegno al reddito. Il datore di lavoro effettuerà una formazione di 16 ore comprensive della prevenzione infortunistica, le ore dedicate alla formazione devono essere evidenziate sul Lul. Il contratto di sostegno all'occupazione ha una durata di 12 mesi, ed è escluso dai limiti percentuali applicati al tempo determinato. L'inquadramento professionale ed economico per i primi 6 mesi sarà di 2 livelli inferiore, per il restante periodo 1 livello inferiore. In caso di assunzione a tempo indeterminato l'inquadramento professionale e il trattamento economico sarà di un livello inferiore per ulteriori 24 mesi.

**Parte normativa ed economica:**Vigenza contrattuale  
1/04/2015 - 31/12/2017**Sintesi CCNL****TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI**  
(Confcommercio)

I lavoratori assunti con questa tipologia contrattuale, e per ulteriori 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, non sono computabili ai fini della determinazione del numero complessivo dei dipendenti per l'applicazione del minimo di ore part-time (16 o 18 ore settimanali)

**Orario di lavoro:** 40 ore sett.li, 42 ore per dipendenti da aziende distributrici di carburante di metano per autotrazione, 45 ore per dipendenti da gestori di impianti distributori di carburanti non autostradali. Dall'1/12/1998 per i dipendenti da distributori di carburante esclusivamente autostradali 40 ore settimanali con assorbimento di 24 ore di permessi. 39 ore sett.li mediante assorbimento di 36 ore di permesso, 38 ore sett.li mediante assorbimento di 72 ore di permesso. Le modifiche dell'articolazione dell'orario di lavoro devono essere comunicate almeno 30 gg. prima della sua attivazione

**Flessibilità dell'orario** superamento dell'orario fino a 44 ore sett.li per 16 settimane l'anno. I lavoratori interessati al programma di flessibilità percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. A fronte delle ore aggiuntive l'azienda riconoscerà nel corso dell'anno e in periodi di minore attività una pari entità di ore di riduzione, le ore non recuperate entro 12 mesi dall'inizio del programma di flessibilità saranno pagate con la magg.ne prevista per le ore di straordinario. L'azienda comunicherà per iscritto il programma di flessibilità, eventuali variazioni devono essere comunicate per iscritto con almeno 15 gg. di preavviso

**Flessibilità dell'orario ipotesi aggiuntiva a)** nell'ambito del 2° livello possono essere realizzate diverse intese per il superamento dell'orario superamento dell'orario contrattuale da 45 e fino a 48 ore per max 16 settimane. Ai lavoratori a cui si applica il programma di flessibilità verrà riconosciuto un incremento di permessi di 45 minuti per ogni settimana di superamento dell'orario normale sett.le. A fronte delle ore aggiuntive l'azienda riconoscerà nel corso dell'anno una pari entità di riduzione dell'orario. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità, il restante 50% verrà contabilizzato nella banca ore e utilizzato come riposi compensativi.

**Flessibilità dell'orario ipotesi aggiuntiva b)** nell'ambito del 2° livello possono essere realizzate diverse intese per il superamento dell'orario fino ad un massimo 48 ore sett.li per 24 settimane

- 1) Superamento sino al limite di 44 ore sett.li per max 24 settimane riconosciuti 45 minuti di permessi per ogni settimana di superamento dell'orario
- 2) Superamento sino al limite di 48 ore sett.li per max 24 settimane riconosciuti 70 minuti di permessi per ogni settimana di superamento dell'orario

A fronte delle ore aggiuntive l'azienda riconoscerà nel corso dell'anno una pari entità di riduzione dell'orario. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità, il restante 50% verrà contabilizzato nella banca ore e utilizzato come riposi compensativi.

**Ferie:** 26 giorni lavorativi (calcolati 6 gg sett.li a prescindere dalla distribuzione dell'orario di lavoro) - (rateo 15 gg).

**Ex festività** 32 ore di permessi in sostituzione delle festività abolite

**Parte normativa ed economica:**Vigenza contrattuale  
1/04/2015 - 31/12/2017**Sintesi CCNL  
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI  
(Confcommercio)**

**Permessi retribuiti:** 56 ore aziende fino a 15 dip., 72 ore aziende oltre 15 dip.

Fruizione entro l'anno, oppure entro il 30 giugno anno successivo devono essere retribuiti. Per i lavoratori assunti successivamente al 26 febbraio 2011 le ore di permesso verranno maturate al 50% decorsi 2 anni dall'assunzione e al 100% decorsi 4 anni dall'assunzione

**Assenze dal lavoro**

**Malattia:** Conservazione posto 180 gg. anno solare Dal 1/4/2011 il periodo di carenza primi tre giorni di malattia viene corrisposta al

100% per i primi due eventi

66% per il terzo

50% per il quarto evento, cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento

il 75% dal 4° al 20° al 100% il 100%.

La **penalizzazione** prevista per il pagamento del periodo di carenza non viene applicato agli eventi morbosi dovuti a:

ricovero ospedaliero,

day hospital,

emodialisi;

malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;

sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative, che comportino terapie salvavita periodicamente documentata dal SSN (art. 181) gli eventi morbosi verificatisi durante la gravidanza. Ai fini del computo degli eventi morbosi, la continuazione della malattia e la ricaduta nella stessa malattia avvenuta entro 30 giorni dal primo evento sono considerate un unico evento morboso.

**Aspettativa non retribuita** a richiesta e prima del superamento del periodo di comporto(180 gg.) aspettativa non retribuita di 120 gg. a condizione che siano esibiti certificati medici..

**Patologie gravi che comportino terapie salvavita** ulteriori 12 mesi di aspettativa i primi 60 gg. sono retribuiti

**Infortunio:** Conservazione posto: 180 gg. anno solare. (aspettativa di 120 gg. a condizione che siano esibiti certificati medici).

1° gg. infortunio . 100% -2° al 4° il 60% -5° al 20° il 90% -21° al 180° il 100%

Oltre il 180° e fino a guarigione, il 60% a carico dell'INAIL.

**Maternità:** Congedo di maternità retribuzione al 100%

**Part-time post maternità** Fino a 3 anni di età del bambino possibilità tempo parziale.

**Retribuzione**

**Scatti di anzianità:** N° 10 scatti triennali (valori nella tabella retributiva).

**Mensilità supplementari:** 13<sup>a</sup> mens. a Natale - 14<sup>a</sup> mens. 1° luglio (rateo 15 gg).

**Divisori**

**Paga giornaliera** retribuzione/26

**Paga oraria** retribuzione mensile/168 (40 ore sett.li), 182 (42 ore sett.li) 195 (45 ore sett.li)

**Terzo elemento** € 11,36 Milano, € 9,03 Piacenza, € 10,33 Bergamo, € 8,78 Brescia, € 7,75 Como e Varese, € 6,71 Torino, nelle province nelle quali non sia stato determinato € 2,07

**Parte normativa ed economica:**Vigenza contrattuale  
1/04/2015 - 31/12/2017**Sintesi CCNL  
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI  
(Confcommercio)**

**Elemento economico di garanzia:** Ai lavoratori a tempo indeterminato, nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31.10.2017, iscritti nel Lul da almeno 6 mesi, l'azienda erogherà, in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 1.1.2015-31.10.2017, con la retribuzione del mese di novembre 2017, il seguente importo:

	Quadri, I e II livello	III e IV livello	V, VI e VII livello
Aziende fino a 10 dipendenti	€ 95,00	€ 80,00	€ 65,00
Aziende a partire da 11 dipendenti	€ 105,00	€ 90,00	€ 75,00
Operatori di vendita	I Categoria	II Categoria	
Aziende fino a 10 dipendenti	€ 76,00	€ 63,00	
Aziende a partire da 11 dipendenti	€ 85,00	€ 71,00	

Per i lavoratori a tempo parziale viene erogato in proporzionate alla effettiva prestazione. L'importo, non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, compreso il tfr. L'importo è, assorbito sino a concorrenza da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL che venga corrisposto successivamente all'1.1.2015. Si tratta di un istituto sperimentale legato alla vigenza contrattuale

**Tabella Classificazione / Periodo di prova / Preavviso**

LIVELLI inquadramento	QUALIFICHE principali	Periodo di prova	Preavviso fino 5 anni	Preavviso 5 / 10 anni	Preavviso oltre 10 aa
QUADRI	quadri	6 mesi	60 gg	90 gg	120 gg
1°	gestore o gerente di negozio, di filiale	6 mesi	60 gg	90 gg	120 gg
2°	capo di reparto - programmatore analista	60 giorni	30 gg	45 gg	60 gg
3°	vetrinista - operaio specializzato pro- vetto	60 giorni	30 gg	45 gg	60 gg
4°	commesso - cassiere comune - ope- raio specializzato	45 giorni	20 gg	30 gg	45 gg
5°	dattilografo - operaio qualificato	45 giorni	20 gg	30 gg	45 gg
6°	operaio comune	30 giorni	15 gg	20 gg	20 gg
7°	addetto alle pulizie	30 giorni	15 gg	20 gg	20 gg
1° categoria	operatori di vendita (impiegato di concetto)	60 giorni	30 gg	45 gg	60 gg
2° categoria	operatori di vendita (impiegato d'or- dine)	60 giorni	30 gg	45 gg	60 gg
apprendista	tutte le qualifiche	30 gg eff.	-	-	-

**Parte normativa ed economica:**  
Vigenza contrattuale  
1/04/2015 - 31/12/2017

**Sintesi CCNL**  
**TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI**  
(Confcommercio)

Preavviso in caso di dimissioni

LIVELLI inquadramento	Preavviso fino 5 anni	Preavviso 5 / 10 anni	Preavviso oltre 10 aa
QUADRI	45 gg	60 gg	90 gg
1°	45 gg	60 gg	90 gg
2°	20 gg	30 gg	45 gg
3°	20 gg	30 gg	45 gg
4°	15 gg	20 gg	30 gg
5°	15 gg	20 gg	30 gg
6°	10 gg	15 gg	15 gg
7°	10 gg	15 gg	15 gg

I giorni si intendono di calendario e decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese

**Tabella delle maggiorazioni (sulla paga oraria)**

TIPO DI LAVORO	LIMITE ANNUO	DIURNO	NOTTURNO (22/06)	FESTIVO
Lavoro supplementare	fino a tempo pieno	35 %	-	-
Clausola elastica supplementare	-	35% + 1,5%	-	-
Clausola flessibile variazione collocazione temporale	-	1,5 %	-	-
Lavoro straordinario	200	15%/20% *	50 %	30 %
Lavoro notturno (22/06)	-	-	15 %	-
Lavoro festivo	-	30 %	-	30 %

(\*) 15% fino a 48 ore - 20 % oltre 48 ore

**TERZIARIO - Minimi dall'1/11/2015**

livelli	paga base 1/11/2015	elemento aggiuntivo paga base	indennità di contingenza	indennità di funzione	3 <sup>^</sup> ELEMENTO	totale
Q	1.801,15		540,37	260,77	2,07	2.604,36
1°	1.622,48		537,52		2,07	2.162,07
2°	1.403,43		532,54		2,07	1.938,04
3°	1.199,56		527,90		2,07	1.729,53
4°	1.037,46		524,22		2,07	1.563,75
5°	937,31		521,94		2,07	1.461,32
6°	841,51		519,76		2,07	1.363,34
7°	720,45	5,16	517,51		2,07	1.245,19

**TERZIARIO - Minimi Dall'1/06/2016**

livelli	paga base 1/06/2016	elemento aggiuntivo paga base	indennità di contingenza	indennità di funzione	3 <sup>^</sup> ELEMENTO	totale
Q	1.827,20		540,37	260,77	2,07	2.630,41
1°	1.645,94		537,52		2,07	2.185,53
2°	1.423,73		532,54		2,07	1.958,34
3°	1.216,90		527,90		2,07	1.746,87
4°	1.052,46		524,22		2,07	1.578,75
5°	950,86		521,94		2,07	1.474,87
6°	853,67		519,76		2,07	1.375,50
7°	730,86	5,16	517,51		2,07	1.255,60

**TERZIARIO - Minimi all'1/11/2016**

livelli	paga base 1/11/2016	elemento aggiuntivo paga base	indennità di contingenza	indennità di funzione	3 <sup>^</sup> ELEMENTO	totale
Q	1.854,97		540,37	260,77	2,07	2.658,18
1°	1.670,96		537,52		2,07	2.210,55
2°	1.445,37		532,54		2,07	1.979,98
3°	1.235,40		527,90		2,07	1.765,37
4°	1.068,46		524,22		2,07	1.594,75
5°	965,32		521,94		2,07	1.489,33
6°	866,65		519,76		2,07	1.388,48
7°	741,97	5,16	517,51		2,07	1.266,71

**Parte normativa ed economica:**  
Vigenza contrattuale  
1/04/2015 - 31/12/2017

**Sintesi CCNL**  
**TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI**  
(Confcommercio)

**Operatori di vendita - Minimi in vigore dall'1/11/2015**

LIVELLI	PAGA BASE 1/11/2015	INDENNITÀ DI CONTINGENZA	TOTALE
1°	979,33	530,04	1.509,37
2°	820,58	526,11	1.346,69

**Operatori di vendita - Minimi in vigore dall'1/06/2016**

LIVELLI	PAGA BASE 1/06/2016	INDENNITÀ DI CONTINGENZA	TOTALE
1°	993,49	530,04	1.523,53
2°	832,47	526,11	1.358,58

**Operatori di vendita - Minimi in vigore dall'1/11/2016**

LIVELLI	PAGA BASE 1/11/2016	INDENNITÀ DI CONTINGENZA	TOTALE
1°	1.008,59	530,04	1.538,63
2°	845,15	526,11	1.371,26